

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 02 del 12.01.2018

Oggetto: Dott. Vincenzo Infantino. Collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza, con decorrenza 15.01.2018.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 263/Gab del 02.08.2017)

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. Arpa Sicilia n. 315 del 13/06/2005 di presa atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo della pianta organica ed altri assetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta prot. 1775 del 12.1.2018 di un periodo di aspettativa senza assegni, presentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore della SG1, per conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Tecnico di Arpa Sicilia di cui ai DDG nn. 306/2017 e 400/2017, esitati favorevolmente dal Collegio dei Revisori ed approvati dall'Assessore pro tempore con nota prot. 1757/2018;

Visto l'art. 19 del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza che disciplina l'istituto dell'aspettativa e che così recita:

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.

4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.



5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.

6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'accoglimento della richiesta di proroga;

DECRETA

1. di prendere atto della richiesta di aspettativa senza assegni prot. 1775 del 12.1.2018 presentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore della SG1, a seguito di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Tecnico di Arpa Sicilia di cui ai DDG nn. 306/2017 e 400/2017, esitati favorevolmente dal Collegio dei Revisori ed approvati dall'Assessore pro tempore con nota prot. 1757/2018;
2. Accogliere la superiore istanza di aspettativa con decorrenza 15.01.2018 e per la durata di anni 5;
3. Dare atto che nel rispetto della vigente normativa nel periodo di aspettativa non sarà dovuta alcuna retribuzione al dirigente e lo stesso periodo non sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio;
4. Disporre la notifica del presente atto all'interessato, alla SA4.1 e SA4.2;
5. Disporre nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA - Dipartimento Territorio ed Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90 punto 2 della L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



Il Direttore Generale

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

